

AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

10 luglio 2018

Alle aziende associate

DECRETO LEGGE “DIGNITA’” – SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 134 del 06-07-2018 per fornire, con la presente circolare, un primo contributo tecnico riguardante le principali novità per le aziende, in materia di lavoro, contenute nel così detto “Decreto Dignità” di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riservandoci un esame più approfondito in successive circolari.

Le principali novità contenute nel decreto in sintesi sono le seguenti.

Modifiche al Contratto a Tempo Determinato

Durata	
Disciplina previgente	Disciplina Decreto Dignità
Durata massima in caso di successione di contratti a termine tra le stesse parti di 36 mesi, con riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale	<ul style="list-style-type: none"> • durata massima del contratto a termine di 12 mesi senza la necessità di inserire alcuna causale nel contratto • Dopo i 12 mesi, il contratto a termine si può rinnovare soltanto per un massimo di ulteriori 12 mesi, ma solo a fronte di specifiche esigenze (causali): <ul style="list-style-type: none"> a) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda e per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria dell’azienda

Contribuzione aggiuntiva Contratti a Termine

Disciplina previgente	Disciplina Decreto Dignità
Non prevista	In occasione di ciascun rinnovo del contratto (anche in somministrazione) la contribuzione aggiuntiva della retribuzione imponibile a fini previdenziali, viene aumentata dello 0,5%

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

Possibilità di proroghe del contratto	
Disciplina previgente	Disciplina Decreto Dignità
Massimo 5 proroghe (nell'arco dei 36 mesi)	Massimo 4 proroghe (nell'arco dei 24 mesi)

Termine per l'impugnazione del contratto a termine scaduto	
120 giorni per l'impugnazione	180 giorni per l'impugnazione

Modifiche alla Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato

Viene stabilito esplicitamente che tutte le regole previste per il contratto a termine diretto verranno applicate anche ai rapporti di somministrazione, ad eccezione delle disposizioni del "vecchio" D.lgs n. 81/2015 che si riferiscono alla percentuale massima di lavoratori a termine (art. 23) ed al diritto di precedenza nelle riassunzioni (art. 24). Si applicheranno quindi anche ai rapporti di somministrazione le norme riguardanti la durata massima di 24 mesi (sommando rapporti a termine ed in somministrazione) ed il numero di proroghe del contratto che diventerà di massimo 4.

Modifiche all'indennità risarcitoria nei licenziamenti ingiustificati

Passa da 24 a 36 mesi l'indennità massima prevista in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto con il così detto "contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti".

Il "Decreto Dignità" entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà nostra cura informare le aziende sulla data di pubblicazione del decreto.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 –s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Responsabile
Area Lavoro-Relazioni Sindacali



Ing. Giovanni Gorzanelli
Presidente

